



# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo

## Proroga e modifica del 9 maggio 2022

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 10 luglio 2003, del 18 agosto 2006, del 30 giugno 2009, del 20 aprile 2015, del 10 aprile 2017, del 25 maggio 2018, 2 aprile 2020, del 19 novembre 2020 e del 4 novembre 2021<sup>1</sup> che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, è prorogata.

II

La disposizione modificata qui di seguito, menzionata nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, è dichiarata d'obbligatorietà generale:

### **Convenzione addizionale**

del 6 dicembre 2021

#### **Art. 1** Adeguamento salariale generale e individuale

<sup>1</sup> (...) Adeguamento salariale generale di 20 franchi mensili. Aggiuntivo adeguamento salariale individuale: la massa salariale dei lavoratori assoggettati al CCL deve aumentare in media di 5 franchi al mese. La ripartizione dell'aumento salariale individuale tra i singoli lavoratori è di competenza del datore di lavoro.

<sup>1</sup> FF 2003 4473; 2006 6205; 2009 4475; 2015 2835; 2017 2909; 2018 2849; 2020 2555, 7959; 2021 2694

<sup>2</sup> A partire dal 1° gennaio 2023 adeguamento salariale generale di 25 franchi mensili. Aggiuntivo adeguamento salariale individuale: la massa salariale dei lavoratori assoggettati al CCL deve aumentare in media di 10 franchi al mese. La ripartizione dell'aumento salariale individuale tra i singoli lavoratori è di competenza del datore di lavoro.

### III

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale generale conformemente all'articolo 1 capoverso 1 della convenzione addizionale.

### IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2022 e ha effetto sino al 31 dicembre 2023.

9 maggio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr